

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Liquidazione controllata n. 32/2025

art. 272.2 cci

Il giudice delegato

letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

In virtù del rinvio ex art. 272.2 cci:

- la disciplina della derelizione va rinvenuta nell'art. 213.2 cci, da applicare logicamente anche nella parte relativa al rinvio all'art. 142.3 cci;
- la disciplina del programma di liquidazione va rinvenuta nell'art. 213.3-4 cci, che tratta del contenuto di esso in seno alla liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie la pianificazione della liquidazione interessa in positivo soltanto un quota immobiliare di 2/9 (precisamente identificata nel programma), perché gli unici altri beni astrattamente cedibili in sede competitiva sono partecipazioni sociali il cui *valore è nullo*.

I rilievi del liquidatore sotto entrambi i profili in questione sono adeguatamente puntuali e condivisibili sul piano logico-giuridico.

p.q.m.

- approva il programma di liquidazione e autorizza la vendita competitiva, nei termini prospettati dal liquidatore, della quota immobiliare cit.;
- autorizza la derelizione delle partecipazioni sociali individuate nel programma.

Treviso, 30.4.2026

Il giudice
dr. Lucio Munaro